

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DEI SINDACI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
VEN n. 22 OVEST VERONESE

Bozza presentata al Comitato dei Sindaci del 10/12/2025

Approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci di Ambito VEN n. 22
OVEST VERONESE n. [...] del _____

ARTICOLO 1 – Oggetto

ARTICOLO 2 – Composizione

ARTICOLO 3 – Sede

ARTICOLO 4 – Funzioni

ARTICOLO 5 – Territorio di competenza del Comitato dei Sindaci di Ambito.

ARTICOLO 6 – Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito

ARTICOLO 7 – Convocazione e validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci di Ambito

ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

ARTICOLO 9 – Presidenza

ARTICOLO 10 – Spese

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale VEN n. 22 OVEST VERONESE (di seguito anche "Comitato") ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9.
2. Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale VEN n. 22 OVEST VERONESE è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
4. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche sono adottate dal Comitato dei Sindaci di Ambito con le modalità di cui al successivo art. 7
5. .
6. Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in quanto applicabili nonché a quanto previsto nell'atto costitutivo e nello statuto dell'azienda speciale consortile.

ARTICOLO 2 – Composizione

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella composizione soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. È composto dai Sindaci dei Comuni di AFFI, BARDOLINO, BRENTINO BELLUNO, BRENZONE SUL GARDA, BUSSOLENGO, CAPRINO VERONESE, CASTELNUOVO DEL GARDA, CAVAION VERONESE, COSTERMANO, DOLCÈ, ERBÈ, FERRARA DI MONTEBALDO, FUMANE, GARDA, ISOLA DELLA SCALA, LAZISE, MALCESINE, MARANO D'ALVALICELLA, MOZZECANE, NEGRAR DI VALPOLICELLA, NOGAROLE ROCCA, PASTRENGO, PESCONTINA, PESCHIERA DEL GARDA, POVEGLIANO VERONESE, RIVOLI VERONESE, SAN PIETRO IN CARIANO, SAN ZENO DI MONTAGNA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SOMMACAMPAGNA, SONA, TORRI DEL BENACO, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale VEN n. 22- OVEST VERONESE, così come individuato dalla DGR n. 1191 del 18 agosto 2020.
2. A norma dell'art. 11, comma 3 della L.R. n. 9/2024, partecipa al Comitato dei Sindaci di Ambito, senza diritto di voto, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il Direttore dei Servizi Socio-sanitari dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Sindaco nominato a norma del successivo art.

4. I membri del Comitato durano in carica per un periodo coincidente con la durata del mandato di Sindaco. Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza delle elezioni amministrative dei Comuni componenti l'ATS.
5. La qualità di componente del Comitato si perde immediatamente – oltre in caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Sindaco – al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
6. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni in seno al Comitato ad un Assessore, o un Consigliere del proprio Comune. Nel caso in cui la delega sia conferita ad altro Comune consorziato, ciò è possibile esclusivamente per un numero complessivo di n. 1 socio rappresentato. La delega non può essere parziale e deve indicare il carattere della stessa (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata. Non è necessaria la delega formale per il Vicesindaco o per l'Assessore delegato alle Politiche Sociali. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche.
7. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, il Comitato dei Sindaci di Ambito, secondo le proprie esigenze e definendo i tempi e le modalità più opportune, può prevedere la partecipazione/consultazione, senza diritto di voto, di altri enti pubblici, di Enti del Terzo Settore e delle formazioni sociali. Inoltre, possono essere coinvolte, senza diritto di voto, le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si siano dotate di un sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

ARTICOLO 3 – Sede

1. Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale VEN n. 22 OVEST VERONESE ha sede attualmente presso la sede del Comune di Sona (Capofila) sita in Piazza Roma, n. 1 cap. 37060 Sona (VR).
2. Le adunanze del Comitato si tengono, in via ordinaria, nella sede di cui al precedente comma 1. Il Comitato, in base a particolari esigenze, può essere convocato anche presso la sede di ciascuno dei Comuni dell'Ambito o in altra sede, previo accordo tra la maggioranza dei componenti del Comitato stesso. È riconosciuta la facoltà di convocare il Comitato e di svolgere la riunione in modalità a distanza on line ovvero in modalità mista, attraverso l'impiego di strumenti digitali adeguati. Le strumentazioni e le modalità adottate devono, in ogni caso, assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: identificare i partecipanti, visionare gli atti, intervenire nella discussione, votare (qualora aventi diritto).

ARTICOLO 4 – Funzioni

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell'organo assembleare ed esercita le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS.
2. Al Comitato compete lo svolgimento dei seguenti compiti e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:
 - a. elegge e nomina il Presidente e il Vicepresidente e i componenti dell'Esecutivo del Comitato;
 - b. definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi (rif. art. 11, c. 4, lett. a) L.R. n. 9/2024);
 - c. adotta tutte le iniziative e gli atti descritti nel Protocollo d'intesa approvato in data 18/3/2025 e trasmesso alla Regione del Veneto in base alle indicazioni della DGR 1164/2024;
 - d. esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione associata provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali;
 - e. definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
 - f. approva il Piano di Zona di cui all'art. 13 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali;
 - g. approva il bilancio di Ambito e l'allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento trasmettendolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla Regione del Veneto (rif. art. 11, c. 5, L.R. n. 9/2024)
 - h. individua, a norma dell'art. 6, comma 2 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, le eventuali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;
 - i. istituisce la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
 - j. adotta gli strumenti regolamentari utili alla gestione associata di interventi e servizi sociali funzionali a garantire l'omogeneità sul territorio dell'ATS e la loro corretta erogazione;
 - k. delibera, inoltre, in merito ai seguenti oggetti:
 - ✓ Convenzione Programmatica, Atto Costitutivo e Statuto della costituenda Azienda Speciale Consortile, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali dell'Ambito Territoriale Sociale VEN n. 22 – OVEST VERONESE;
 - ✓ sede dell'ATS e ubicazione degli eventuali presidi territoriali da esso dipendenti;
 - ✓ approvazione e modifica di regolamenti relativi all'ATS (rif. art. 9, c. 6, L.R. n. 9/2024);
 - ✓ altri oggetti rimessi alla competenza del Comitato

3. In sede di prima convocazione le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto VEN n. 22 – OVEST VERONESE (rif. art. 11, c. 2, L.R. n. 9/2024).

ARTICOLO 5 – Territorio di competenza dell'ASC

1. Il territorio geografico di competenza del Comitato dei Sindaci di Ambito, corrisponde all'attuale ATS VEN 22 Ovest Veronese e al Distretto Socio-Sanitario n 4 dell'AULSS 9 Scaligera e coincide con i 37 comuni di cui all'Art. 1 del presente Statuto, per un totale di circa 300.000 abitanti.
2. La conformazione geomorfologica del territorio è molto diversificata, formata per la maggior parte da pianura e colline e per la restante parte da montagne e dal lago di Garda. Il territorio presenta una grande variabilità territoriale tra zone ad alto insediamento industriale ed altre a vocazione agricola, o spiccatamente turistica; comuni densamente popolati, in notevole espansione urbanistica e fortemente impattati da vie di comunicazione, altri meno abitati, lontani dalle grandi strutture viabilistiche.
3. Il Comitato dei Sindaci di Ambito assume le funzioni assegnate dalla L.R. 9 del 4/4/2024 e descritte nel precedente Art. 4, tenendo conto delle specificità territoriali, prevedendo la suddivisione in Zone e favorendo la massima prossimità per i cittadini.

Le zone individuate e circoscritte sono le seguenti:

- 1) **ZONA LAGO** che comprende i Comuni di BARDOLINO, BRENZONE, CASTELNUOVO DEL GARDA, GARDA, LAZISE, MALCESINE, PESCHIERA DEL GARDA, TORRI DEL BENACO;
- 2) **ZONA CAPRINESE - VALDADIGE** che comprende i Comuni di AFFI, BRENTINO BELLUNO, CAPRINO VERONESE, CAVAION VERONESE, COSTERMANO, DOLCE', FERRARA di MONTE BALDO, RIVOLI VERONESE, SAN ZENO di MONTAGNA;
- 3) **ZONA VALPOLICELLA** che comprende i Comuni di FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR, SAN PIETRO IN CARIANO, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO;
- 4) **ZONA MORENICA** che comprende i Comuni di BUSSOLENGO, PASTRENGO, PESCONTINA, SOMMACAMPAGNA, SONA;
- 5) **ZONA PIANURA** che comprende i Comuni di ERBE', ISOLA DELLA SCALA, MOZZECANE, NOGAROLE ROCCA, POVEGLIANO VERONESE, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA.

Ciascuna delle suddette zone esprime un proprio rappresentante che, alla stregua dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto, costituisce l'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito le cui funzioni sono descritte al successivo art. 6.

ARTICOLO 6 – Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito nomina un Esecutivo, costituito da cinque componenti che sono espressione delle Zone Territoriali descritte nel precedente articolo 5.
2. L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito è composto da:

- a) Presidente del Comitato dei Sindaci dell'Ambito con funzioni di coordinatore;
 - b) Vice Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito;
 - c) N. 3 Amministratori in rappresentanza delle ulteriori Zone Territoriali.
3. I Componenti sono eletti a scrutinio segreto in contemporanea con l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato (secondo i criteri di maggioranza previsti per l'elezione del Presidente – vedi successivo art. 7 comma 9). Al fine di garantire il rispetto dei criteri di rappresentatività succitati, ed i principi di equilibrio e ponderatezza in ordine alla scelta complessiva da effettuare, la votazione avviene mediante espressione di un'unica preferenza riferita a proposte di voto che riguardano l'intera composizione dell'Esecutivo.
 4. Nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 19 co. 3 dello Statuto dell'Azienda, le nomine devono essere effettuate in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due membri su cinque.
 5. L'Esecutivo può allargare il numero dei componenti dell'esecutivo senza diritto di voto, istituire commissioni su temi specifici, in relazione ai servizi di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale in modo coordinato con le competenze dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto.
 6. Il mandato dei membri dell'Esecutivo ha durata di cinque anni e la loro scelta elettorale è funzionale al territorio. Conseguentemente, in caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali o di altra causa di cessazione del mandato, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di membro dell'Esecutivo fino allo scadere del mandato quinquennale.
 7. Il Coordinamento dell'Esecutivo, esercitato dal Presidente del Comitato, non è funzione delegabile. In caso di assenza o impedimento che, per causa di forza maggiore, sia protratta per un lungo periodo di tempo, le sue funzioni all'interno dell'Esecutivo sono ricoperte dal Vice Presidente del Comitato.
 8. Le funzioni dei Sindaci nell'ambito dell'Esecutivo possono essere esercitate dai Vice Sindaci con funzioni vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
 9. La delega, sia essa saltuaria che permanente, deve essere prodotta per iscritto alla Segreteria del Comitato dei Sindaci di Ambito.
 10. In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono il Comitato dei Sindaci i membri dell'Esecutivo decadono dalla loro carica e si procede a nuove nomine.
 11. I componenti dell'Esecutivo possono rimettere il loro mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Comitato dei Sindaci. Lo stesso, entro massimo sessanta giorni, convocherà il Comitato dei Sindaci affinché si proceda a nuova elezione del/i componente/i dell'Esecutivo.
 12. Nello scegliere il nuovo candidato si dovrà porre particolare attenzione a mantenere intatto il principio di rappresentatività territoriale.
 13. L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto svolge tutti i compiti non

espressamente riservati al Comitato.

14. A tal fine:

- a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato dei Sindaci di Ambito e ne istruisce gli atti;
- b) esamina gli atti dell'Azienda ULSS, della costituenda Azienda Speciale Consortile, ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei Sindaci di Ambito;
- c) assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei Sindaci di Ambito o della costituenda Assemblea Consortile;

15. La convocazione del Comitato dei Sindaci e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno e lo invia in forma scritta almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

16. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

17. I pareri e le determinazioni sono assunti a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

ARTICOLO 7 – Convocazione e validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci di Ambito

1. In sede di prima adunanza, il Comitato è convocato con le modalità già in uso dal Presidente/Sindaco del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci di Distretto n. 4 dell'AULSS 9 Scaligera, il quale assume le funzioni di Presidente pro-tempore del Comitato dei Sindaci di Ambito al fine di consentire l'insediamento dello stesso Comitato nonché l'elezione e la nomina del Presidente.
2. Nelle successive adunanze il Comitato dei Sindaci di Ambito è convocato e presieduto dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
3. Il Comitato dei Sindaci di Ambito si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, e viene convocato dal proprio Presidente mediante posta elettronica PEC da inviarsi ai componenti almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Il Comitato dei Sindaci di Ambito può inoltre riunirsi, in ogni momento, su iniziativa del Presidente, su richiesta dell'Esecutivo del Comitato, o quando ne facciano richiesta i rappresentanti di una zona fra quelle individuate all'art. 5. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
5. Il Comitato dei Sindaci di Ambito può riunirsi, in via d'urgenza, su iniziativa del proprio Presidente, su richiesta dell'Esecutivo del Comitato, o quando ne faccia richiesta una Zona fra quelle individuate nell'art. 5, o almeno cinque dei 37 Comuni associati, mediante trasmissione dell'avviso di convocazione inviato almeno ventiquattro ore prima tramite posta elettronica certificata.
6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno

n. 25 Comuni (due terzi dei Comuni) ed in seconda convocazione, con l'intervento di almeno n. 19 Comuni (metà più uno dei Comuni).

7. Ogni rappresentante è portatore di un voto, espresso in millesimi, così che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1000, attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri rideterminati all'inizio di ogni anno:
 - a. 670 millesimi rapportati al numero degli abitanti di ciascun comune (al 31/12 dell'anno precedente);
 - b. 330 millesimi in misura uguale per ciascun comune ($330/37 = 8,91$ millesimi per ciascun Comune)
8. Le deliberazioni adottate sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole della metà più uno dei Comuni votanti e almeno 501 millesimi assegnati annualmente ai Comuni associati.
9. Per le deliberazioni relative a:
 - Nomina Presidente, Vicepresidente e componenti dell'Esecutivo del Comitato;
 - Costituzione dell'Azienda Consortile e successive modifiche alle Statuto della stessa da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali;
 - Indicazione e modifica della sede dell'ATS e dell'Azienda Speciale Consortile e ubicazione degli eventuali presidi territoriali da esso dipendenti;
 - Approvazione e modifica dei regolamenti relativi all'ATS;
 - Approvazione del Piano di Zona;la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di almeno n. 25 Comuni (due terzi) e almeno 667 millesimi assegnati annualmente ai Comuni associati.
10. Le deliberazioni sono adottate con voto in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente e del Vicepresidente del Comitato dei Sindaci di Ambito. In caso di scrutinio segreto le maggioranze saranno quantificate solo sulla base dei Comuni votanti senza tener conto delle quote millesimali assegnate a ciascun Comune.
11. Alle sedute del Comitato dei Sindaci di Ambito possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore dell'Azienda ULSS 9, il Direttore e i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ASPECO.
12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito e approvato, di norma, nella prima seduta utile.
13. I componenti del Comitato dei Sindaci di Ambito non possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni su argomenti che riguardino, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei loro coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o che riguardino Enti, Società, Organizzazioni, anche senza scopo di lucro, a cui siano in qualsiasi modo o forma collegati.

ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente per consentire la partecipazione a soggetti esterni in audizione.
2. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di segreteria, un funzionario dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano, che assume il ruolo di verbalizzante.
3. È compito del Presidente constatare la validità della seduta, aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e indire la votazione. Il Comitato può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione previo consenso unanime di tutti i suoi componenti. Del fatto viene dato atto nel verbale.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Delle sedute del Comitato viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte.
6. I verbali delle sedute del Comitato sono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento e sottoscritti dal Presidente.
7. Le Deliberazioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente.
8. I verbali e le Deliberazioni sono numerati progressivamente per anno e conservati in apposito archivio tenuto dall'ufficio di supporto/Ufficio di Piano.
9. Il Presidente, avvalendosi dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano, cura la trasmissione degli atti adottati dal Comitato a tutti i Sindaci facenti parte dell'ATS, e agli eventuali ulteriori soggetti risultanti dal dispositivo.
10. Qualora la seduta si svolga in modalità a distanza on line, ovvero mista, i partecipanti in modalità a distanza on line dovranno mantenere attiva la videocamera per consentire la propria identificazione e l'effettività della partecipazione
11. Successivamente alla loro adozione, le Deliberazioni del Comitato sono pubblicate mediante affissione nell'apposita sezione del sito istituzionale del comune capofila dell'ATS.

ARTICOLO 9 – Presidenza

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato dei Sindaci di Ambito sono eletti tra i propri componenti con le modalità di cui al successivo comma 2 e restano in carica fino alla scadenza della carica di Sindaco, fatte salve le ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 4.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato avvengono con il voto favorevole di almeno 25 Comuni su 37. Se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza prevista, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti i candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno 19 Comuni su 37.

3. Il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito:
 - a. rappresenta l'ATS in seno alla Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 14, comma 2, lett. c) della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 e in ogni altro rapporto con soggetti esterni (previsione che andrà coordinata con le attribuzioni riconosciute al Presidente del CdA della costituenda Azienda Speciale Consortile);
 - b. rappresenta l'ATS in seno alla Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale di cui all'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
 - c. definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni del Comitato;
 - d. presiede le sedute del Comitato e ne coordina i lavori;
 - e. provvede a dare esecuzione alle Deliberazioni del Comitato avvalendosi dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano;
 - f. esercita eventuali altre funzioni che si intendono attribuire al Presidente
4. In caso di assenza o impossibilità, anche temporanea, ovvero in caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Sindaco (o scadenza/rinuncia), le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Comitato provvede all'elezione e nomina del Presidente nella prima seduta successiva e comunque entro 10 giorni.
5. In sede di prima convocazione le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente/Sindaco del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci di Distretto n. 4 dell'AULSS 9 Scaligera

ARTICOLO 10 – Spese

1. La qualità di componente del Comitato dei Sindaci di Ambito, la carica di Presidente, Vicepresidente e la partecipazione alle sedute non prevedono la corresponsione di alcuna indennità.